



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 dicembre 2016
(OR. en)

15782/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0414 (COD)**

**JAI 1114
DROIPEN 227
COPEN 402
CT 15
CODEC 1940**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 dicembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 826 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 826 final.

All.: COM(2016) 826 final



Bruxelles, 21.12.2016
COM(2016) 826 final

2016/0414 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

I recenti attentati terroristici perpetrati nell'Unione europea e nel resto del mondo sottolineano la necessità che l'UE metta in atto politiche di ogni genere per prevenire e combattere il terrorismo. Le organizzazioni terroristiche e la criminalità organizzata hanno bisogno di finanziamenti – per mantenere le proprie reti, per reclutare nuovi membri, e per commettere gli atti terroristici. Tagliare le loro fonti di finanziamento, rendere più difficile per i terroristi la possibilità di non essere individuati quando usano questi fondi, e sfruttare ogni informazione pertinente ottenuta dalle operazioni finanziarie, sono tutti modi per apportare contributi fondamentali alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

La sfida posta dal finanziamento del terrorismo non è nuova. L'Unione europea ha già predisposto degli strumenti per affrontarla, che includono le leggi penali, la cooperazione fra le autorità di contrasto e procedure di scambio delle informazioni rilevanti, così come leggi per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro che vengono costantemente rafforzate.

La natura del finanziamento del terrorismo si evolve però nel tempo, e l'UE deve adottare azioni decise, rapide e globali per modernizzare la legislazione vigente, per garantirne la piena applicazione da parte di tutti gli attori rilevanti, e per affrontare le carenze riscontrate. L'Unione ha anche bisogno di una maggiore cooperazione fra le autorità competenti, sia a livello transfrontaliero sia con le competenti agenzie europee, per migliorare la diffusione delle informazioni e per rintracciare chi finanzia il terrorismo.

La presente proposta di direttiva, annunciata nel piano d'azione della Commissione del 2 febbraio 2016 per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo¹, è volta a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale. La direttiva proposta realizza tale obiettivo attuando gli obblighi internazionali nel settore, fra cui la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, STE n. 198 ("la Convenzione di Varsavia"), così come le pertinenti raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Gli strumenti esistenti a livello dell'UE (e in particolare la decisione quadro 2001/500/GAI²) hanno un campo d'applicazione limitato e non garantiscono che le attività di riciclaggio di denaro siano esaustivamente qualificate come reato. Tutti gli Stati membri perseguono penalmente il riciclaggio di denaro, ma vi sono grosse differenze nelle definizioni di riciclaggio, di reato-presupposto – ossia l'attività criminosa sottostante che genera i beni riciclati –, e nei livelli delle sanzioni. L'attuale quadro legislativo non è esaustivo, né è sufficientemente coerente per poter essere del tutto efficace. Le differenze esistenti nei quadri giuridici possono essere sfruttate da criminali e terroristi, che possono scegliere di procedere alle loro operazioni finanziarie quando percepiscono che le misure antiriciclaggio sono le più deboli.

Cosa ancora più significativa, a livello operativo le differenze nelle definizioni, nel campo d'applicazione e nelle sanzioni relative ai reati di riciclaggio di denaro incidono sulla cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria fra le autorità nazionali e sullo scambio

¹ COM(2016) 50 final, 2 febbraio 2016.

² Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001).

di informazioni. Ad esempio, l'esistenza di differenze nel campo d'applicazione dei reati-presupposto ostacola il coordinamento fra le Unità di informazione finanziaria (FIU) e le autorità di contrasto di uno Stato membro e le altre autorità giurisdizionali dell'UE ai fini di contrasto del riciclaggio transfrontaliero (ad es. per quanto riguarda il riciclaggio di denaro collegato ai reati tributari). Nell'ambito della consultazione effettuata per preparare la presente proposta gli operatori – incluse agenzie quali Europol ed Eurojust – hanno riferito che le differenze nella qualifica di tali reati nella legislazione degli Stati membri ostacola un'efficace cooperazione di polizia e le indagini transfrontaliere.

Le attività dei criminali, e delle organizzazioni criminali, sono concepite per generare profitti. In sostanza, il riciclaggio di denaro usa le entrate generate da una molteplicità di attività transfrontaliere illegali – come il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi, la corruzione – per acquisire, convertire o trasferire beni, nascondendo la vera natura della loro origine, in modo da utilizzare i proventi di questi reati nei circuiti dell'economia legale. Il riciclaggio di denaro consente alle organizzazioni criminali di godere delle loro attività illegali e di mantenerne il funzionamento. Una rafforzata risposta penale al riciclaggio contribuisce a contrastare gli incentivi finanziari che sono il motore dei reati.

A livello mondiale, secondo le stime delle Nazioni Unite, l'ammontare totale dei proventi di reato nel 2009 è stato di circa 2 100 miliardi di USD, o il 3,6% del PIL mondiale³. L'ammontare dei proventi di attività criminali nei principali mercati illegali dell'Unione europea per cui sono disponibili prove è stato stimato a 110 miliardi di euro⁴. L'ammontare del denaro attualmente in via di recupero nell'UE è solo una piccola percentuale dei proventi di attività criminali stimati⁵.

Gli individui e i gruppi coinvolti in atti terroristici si avvalgono di reti criminali o commettono essi stessi dei reati per finanziare le loro attività, Ricorrono poi a sistemi di riciclaggio di denaro per convertire o acquisire fondi, o nascondere la natura illecita, per finanziare le loro operazioni. Questo aumenta considerevolmente l'attrattiva della criminalità organizzata. Molte delle cellule terroristiche che operano in Europa raccolgono fondi da fonti di origine criminale come il traffico di stupefacenti, il traffico di beni culturali o il prestito fraudolento. Le grosse organizzazioni terroristiche ricorrono anche a varie forme di attività criminali per finanziare le loro azioni. I terroristi, inoltre, possono approfittare delle organizzazioni criminali per soddisfare le loro esigenze logistiche, acquistando documenti falsi o armi da fuoco da questi gruppi criminali che possono a loro volta riciclare i proventi di queste operazioni. Un quadro giuridico rafforzato a livello dell'UE contribuirebbe quindi a contrastare in modo più efficace il finanziamento del terrorismo e ridurrebbe la minaccia rappresentata dalle organizzazioni terroristiche ostacolando la loro capacità di finanziare le proprie attività.

L'introduzione di norme minime per definire il reato di riciclaggio, l'applicazione di tale definizione ai reati terroristici e ad altre attività criminali gravi, e il ravvicinamento delle pertinenti sanzioni, rafforzeranno il vigente quadro penale dell'UE contro il riciclaggio di

³ Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, *Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organised crime* (“Stimare i flussi finanziari illeciti derivanti dal traffico di droga e da altri crimini organizzati transnazionali”), ottobre 2011.

⁴ *From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe* (“Dai mercati illegali, alle operazioni legali: il portafoglio della criminalità organizzata in Europa”) – Rapporto finale del Progetto OCP – Organised Crime Portfolio, marzo 2015.

⁵ Relazione *Does crime still pay? Criminal asset recovery in the EU. Survey of statistical information 2010-2014* (“I reati continuano a rendere? Il recupero dei proventi di reato nell'UE. Inchiesta sulle informazioni statistiche 2010-2014”), Europol, luglio 2016.

denaro in Europa. La direttiva proposta migliorerà la cooperazione transfrontaliera esistente e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti, e contribuirà a impedire ai criminali di sfruttare a loro vantaggio i divari presenti fra le legislazioni nazionali. Queste misure forniranno un quadro giuridico rafforzato per la lotta contro il riciclaggio di denaro nell'UE, miglioreranno l'applicazione delle leggi e costituiranno un maggiore deterrente per le attività terroristiche e criminali. Permetteranno quindi di affrontare la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in modo più efficace, rafforzando così la sicurezza interna dell'UE e la difesa dei suoi cittadini.

- **Necessità di applicare le norme e gli obblighi internazionali rilevanti e di affrontare efficacemente il riciclaggio di denaro**

La presente proposta è volta all'applicazione delle prescrizioni internazionali derivanti dalla Convenzione di Varsavia così come delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale per quanto riguarda il perseguimento penale del riciclaggio di denaro.

La raccomandazione 3 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI⁶) esorta i paesi a qualificare come reato il riciclaggio di denaro sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (Convenzione di Vienna) e della Convenzione delle Nazioni Unite del 2001 contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo). Con tale raccomandazione si chiede ai paesi di perseguire penalmente il riciclaggio dei proventi di tutti i reati gravi, nell'ottica di includere la più ampia gamma possibile di reati-presupposto (fornendo un elenco di categorie di reati-presupposto come il terrorismo, compresi il finanziamento del terrorismo, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il traffico illecito di armi, i reati ambientali, la frode, la corruzione o i reati tributari), lasciando al tempo stesso ai paesi un margine di discrezionalità nelle modalità con cui raggiungere tale obiettivo. La raccomandazione consente ai paesi di non applicare il reato di riciclaggio di denaro alla persona che ha commesso il reato-presupposto, e invita i paesi ad assicurare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive per le persone fisiche, e responsabilità e sanzioni penali (o civili o amministrative) per le persone giuridiche. La raccomandazione esorta anche a perseguire penalmente attività accessorie, come la partecipazione nella commissione di reati, l'associazione, o il concorso allo scopo di commetterli, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e il prestare consigli per la loro commissione, a meno che ciò non sia vietato dai principi fondamentali del diritto nazionale.

La Convenzione di Varsavia è la convenzione internazionale più completa sul riciclaggio di denaro (incluse le disposizioni relative alla qualifica come reato del riciclaggio di denaro, ma anche le disposizioni sul congelamento e la confisca dei beni e sulla cooperazione internazionale). Essa prevede che le Parti adottino misure legislative per facilitare la prevenzione, le indagini e l'azione penale contro il riciclaggio di denaro così come l'effettivo congelamento e confisca dei proventi e degli strumenti di reato. Sotto vari aspetti la Convenzione va al di là dei requisiti della raccomandazione del GAFI, rendendo irrilevante il fatto che il reato-presupposto sia o meno di competenza delle giurisdizioni penali del paese in cui è avvenuto il reato di riciclaggio, e consentendo ai paesi di applicare un livello di intenzione inferiore e prevedendo che essi debbano garantire che una condanna precedente o

⁶ Il GAFI è il principale ente di normazione internazionale nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Sono membri del GAFI la Commissione europea e 15 Stati membri; i restanti 13 sono membri di "MONEYVAL", un organismo regionale analogo al GAFI che effettua autovalutazioni e valutazioni reciproche delle misure AML/CFT vigenti negli Stati membri del Consiglio d'Europa.

simultanea per il reato-presupposto e il preciso accertamento del reato-presupposto non siano un requisito essenziale per una condanna per riciclaggio.

La Convenzione di Varsavia è stata firmata da 26 Stati membri dell'UE, di cui finora solo 17 l'hanno ratificata. L'UE l'ha firmata ma non l'ha ancora ratificata. La presente proposta di direttiva sarebbe un passo importante verso la ratifica, da parte dell'UE, della Convenzione di Varsavia.

La presente proposta è volta all'applicazione delle sopra menzionate prescrizioni internazionali. In certi settori essa va al di là di tali requisiti: stabilisce il livello minimo delle sanzioni massime e qualifica come reato l'autoriciclaggio – cioè i casi in cui la persona che ricicla i beni derivanti da un'attività criminosa è anche l'autore del reato-presupposto, anche se l'autoriciclaggio è limitato alla conversione o al trasferimento dei beni, e all'occultamento o alla dissimulazione. Oltre alle categorie generali di reato fornite nell'elenco dei reati-presupposto del GAFI e della Convenzione di Varsavia, l'elenco di cui alla presente proposta include la criminalità informatica e i reati per i quali esiste a livello UE una legislazione che definisce i reati-presupposto, rinviando ai pertinenti atti legislativi europei.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta rientra nella lotta globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Essa è volta all'applicazione della raccomandazione 3 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), l'organismo intergovernativo che definisce e promuove l'attuazione delle norme internazionali nel settore, e all'attuazione delle pertinenti convenzioni internazionali. Fa anche parte dei più ampi sforzi a livello dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rafforzando l'azione repressiva contro le organizzazioni criminali e i finanziatori del terrorismo.

L'agenda europea sulla sicurezza adottata nell'aprile 2015⁷ ha fatto appello a misure supplementari per combattere il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. Sottolineando che “l'obiettivo primario della criminalità organizzata è il profitto”, l'agenda europea sulla sicurezza ha fatto appello a un rafforzamento delle capacità di contrasto per combattere il finanziamento della criminalità organizzata, evidenziando che “le reti criminali internazionali utilizzano strutture economiche legali per dissimulare l'origine dei loro utili”, e che “occorre quindi intervenire per contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale”. L'agenda europea sulla sicurezza mira inoltre a contrastare il collegamento fra terrorismo e criminalità organizzata, sottolineando che la criminalità organizzata alimenta il terrorismo tramite canali quali la fornitura di armi, il finanziamento mediante il traffico di droga e l'infiltrazione nei mercati finanziari.

Il 2 febbraio 2016 la Commissione ha presentato un piano d'azione per rafforzare ulteriormente la lotta al finanziamento del terrorismo. Una delle azioni fondamentali del piano d'azione è esaminare una possibile proposta di direttiva per introdurre norme minime riguardanti la definizione del reato di riciclaggio (applicandolo ai reati terroristici ed altri reati gravi) e per ravvicinare le sanzioni. Il fondamento presentato è che i terroristi spesso si avvalgono dei proventi di attività criminose per finanziare le proprie attività, e così facendo ricorrono a sistemi di riciclaggio di denaro. La qualifica del riciclaggio di denaro come reato contribuirebbe così a contrastare il finanziamento del terrorismo.

⁷ COM (2015) 185 final del 28 aprile 2015.

La risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM (2015/2110(INI))⁸ ha a sua volta ricordato che la partecipazione ad attività criminose potrebbe essere correlata a reati terroristici, e ha chiesto un rafforzamento della normativa UE in materia di contrasto della criminalità organizzata e del riciclaggio di denaro affinché la lotta contro il terrorismo sia efficace.

La presente proposta rafforzerà altresì le misure vigenti volte a individuare, smantellare e prevenire l'utilizzo improprio del sistema finanziario per scopi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, in particolare la quarta direttiva antiriciclaggio⁹ (4AMLD) – che stabilisce norme volte a impedire il ricorso improprio al sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – e il regolamento relativo ai trasferimenti di fondi¹⁰. La scadenza per il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio e del regolamento (UE) 2015/847 è stata anticipata al 1° gennaio 2017. Il 5 luglio 2016¹¹ è stata presentata una serie di modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio per rafforzare il quadro di prevenzione del riciclaggio di denaro, in particolare affrontando i rischi emergenti e incrementando la capacità delle autorità competenti per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e il loro scambio.

Questi strumenti giuridici aiutano a prevenire il riciclaggio di denaro e facilitano le indagini in materia. Essi, tuttavia, non affrontano la questione centrale della presente iniziativa, ossia la mancanza di una definizione uniforme del reato di riciclaggio di denaro e le differenze nel tipo e nel livello delle sanzioni per tale reato nell'Unione europea. Dopo l'adozione della proposta di direttiva da parte dei colegislatori, la Commissione valuterà se sarà necessario rivedere la quarta direttiva antiriciclaggio per allineare la definizione di “attività criminosa” ivi contenuta con quella della presente direttiva.

La presente proposta, inoltre, rafforza anche e completa il quadro normativo penale per quanto riguarda i reati connessi ai gruppi terroristici, in particolare la proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo¹², che presenta un'ampia definizione del reato di finanziamento del terrorismo che copre non solo i reati terroristici, ma anche reati connessi al terrorismo come il reclutamento, l'addestramento e la propaganda.

La presente proposta rafforza anche la lotta contro la criminalità organizzata completando la direttiva 2014/42/UE¹³ – volta a creare un insieme comune di norme minime per l'individuazione, il tracciamento e la confisca dei proventi di reato nell'UE – e la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio¹⁴, che qualifica come reato la partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket.

⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (2013/2107(INI)).

⁹ Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 141 del 5.6.2015).

¹⁰ Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015).

¹¹ COM(2016) 450 final del 5 luglio 2016.

¹² COM(2015) 625 final del 2 dicembre 2015.

¹³ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014).

¹⁴ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

La presente proposta andrebbe altresì a completare i vari atti legislativi dell'Unione che stabiliscono che gli Stati membri debbano qualificare come reato talune forme di riciclaggio di denaro. Per gli Stati membri ad essa legati sostituirà in parte la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio¹⁵, volta a ravvicinare le norme nazionali sulla confisca e su certe forme di riciclaggio che gli Stati membri dovevano adottare conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La proposta di direttiva è in linea con gli obiettivi perseguiti dall'Unione, in particolare:

- la lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Il secondo protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea prevede che gli Stati membri debbano qualificare come illecito penale il riciclaggio di proventi di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come la frode e la corruzione, quali definiti nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i relativi protocolli. Nel luglio 2012¹⁶ la Commissione ha proposto una direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, che dovrebbe sostituire la Convenzione e i relativi protocolli per gli Stati membri partecipanti. Essa andrebbe a introdurre nuovi reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e prevede che il riciclaggio dei proventi di tali reati debba essere configurato come reato. La presente proposta lascia immutate tali norme di diritto penale sul riciclaggio;
- la lotta contro il traffico, il consumo e la disponibilità di droghe, di cui alla strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-20)¹⁷;
- la lotta contro attività criminali quali il traffico illegale di specie selvatiche. Nella sua comunicazione del 2016 dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche"¹⁸, la Commissione ha invitato gli Stati membri a rivedere la loro legislazione nazionale in materia di riciclaggio di denaro al fine di garantire che i reati connessi al traffico illegale di specie selvatiche possano essere considerati reati-presupposto.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, che identifica il riciclaggio di denaro come uno dei reati con una particolare dimensione transnazionale. Esso autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire le norme minime necessarie relative alla definizione di tale reato deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.

¹⁵ Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

¹⁶ COM (2012) 363 final dell'11 giugno 2012.

¹⁷ Strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020) (GU C 402 del 29.12.2012).

¹⁸ COM (2016) 87 final del 26 febbraio 2016.

- **Geometria variabile**

La decisione quadro 2001/500/GAI concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, attualmente in vigore, si applica a tutti gli Stati membri.

Ai sensi del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, il Regno Unito e l'Irlanda possono decidere di partecipare all'adozione della presente proposta. Tale opzione resta valida anche dopo l'adozione della proposta.

Ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, tale Stato non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure a norma del titolo V del TFUE (ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri" e delle "misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti"). Pertanto, secondo le disposizioni attualmente in vigore, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente proposta e non sarà vincolata da essa.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

I criminali e i finanziatori del terrorismo possono facilmente spostare i loro fondi oltre frontiera per dissimularne l'origine illecita. Le organizzazioni criminali e le reti terroristiche operano in vari Stati membri. I proventi illeciti vengono ampiamente riciclati attraverso i circuiti dell'economia legale europea. In quasi tutti gli Stati membri vi sono prove di investimenti da parte della criminalità organizzata¹⁹.

Sempre più i gruppi della criminalità organizzata nascondono e reinvestono beni in Stati membri diversi da quelli in cui viene commesso il reato che li procura²⁰. Questo rende molto più difficile per le autorità competenti contrastare la criminalità organizzata transfrontaliera, e le sue forme gravi, nell'insieme dell'UE. Questo fenomeno, inoltre, incide sul funzionamento del mercato interno falsando la concorrenza con l'economia legale e minando la fiducia nel sistema finanziario.

La dimensione transfrontaliera del riciclaggio di denaro viene affrontata dalle autorità pubbliche e dagli operatori che si occupano di questo fenomeno nel loro lavoro quotidiano: Le Unità di informazione finanziaria (FIU) degli Stati membri dell'UE – incaricate di esaminare le operazioni per le quali si sospettano legami col riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di diffondere i risultati di tali analisi alle autorità competenti –, collaborano regolarmente per adempiere alla loro missione. Un'indicazione è il numero di richieste di informazioni e di cooperazione trasmesse tramite FIU.Net, lo strumento per lo scambio di informazioni delle Unità di informazione finanziaria dell'UE: nel 2014 hanno avuto luogo 12 076 scambi di informazioni, un numero salito a 17 149 nel 2015²¹. La proporzione di segnalazioni di operazioni sospette che coinvolgono altri Stati membri dell'UE varia in ampia misura a seconda dello Stato membro. La maggior parte degli Stati membri non ha dati esatti, ma molti hanno stimato che il numero di segnalazioni di operazioni sospette con una

¹⁹ *From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe* ("Dai mercati illegali, alle operazioni legali: il portafoglio della criminalità organizzata in Europa") – Rapporto finale del Progetto OCP – Organised Crime Portfolio, marzo 2015.

²⁰ Idem.

²¹ Fonte: Europol.

dimensione transfrontaliera si situa fra il 30% e il 50% delle segnalazioni di operazioni sospette diffuse alle autorità competenti²².

Le indagini penali sul riciclaggio di denaro che coinvolgono più Stati membri dell'UE sono frequenti. Secondo le stime di uno Stato membro, i casi con una dimensione transfrontaliera si situano fra il 10 e il 15%. In due Stati membri la stessa stima è del 20%, e in un paio di Stati membri essa raggiunge il 70%. Cinque Stati membri stimano che la percentuale di indagini sul riciclaggio di denaro con una dimensione transfrontaliera si colloca fra il 38% e il 50%. Uno Stato membro ha indicato che circa il 50% dei reati-presupposto è stato commesso all'estero²³.

La dimensione transfrontaliera del riciclaggio di denaro e la necessità di affrontare tale fenomeno attraverso la cooperazione giudiziaria fra Stati membri vengono confermate dal numero di casi registrati dagli Stati membri e dai magistrati di collegamento presso Eurojust. Eurojust ha registrato 724 casi di riciclaggio fra il 2012 e luglio 2015, un numero che è salito da 193 casi nel 2013 a 286 nel 2015. Fra il 1° gennaio e il 30 settembre 2016, Eurojust ha registrato 212 casi. E un ottavo (il 12,5%) delle 160 riunioni di coordinamento organizzate da Eurojust fra gennaio e aprile 2015 ha riguardato il fenomeno del riciclaggio (il doppio rispetto alla percentuale del 2014). Il riciclaggio di denaro rappresenta un settore in continua crescita fra i casi esaminati da Eurojust.

Se non si adottano azioni a livello dell'UE, è probabile che la portata del problema del riciclaggio aumenti significativamente negli anni a venire, e le autorità giudiziarie e le autorità di contratto potrebbero continuare a trovarsi di fronte a difficoltà nel trattare i casi di riciclaggio più complessi. Gli autori dei reati, inoltre, si vedrebbero aperte opportunità di “forum shopping”; ossia opportunità di ricerca delle giurisdizioni dell'UE più vantaggiose, ossia quelle giurisdizioni che col loro quadro legislativo antiriciclaggio si lasciano sfuggire certe attività criminali, o hanno su di esse una presa meno efficace e globale. Un'attività di riciclaggio di denaro continuativa porterebbe con sé, in ultimo, maggiori costi sociali, a causa della costante attività criminale e della perdita di gettito fiscale, e potrebbe inoltre facilitare il continuo finanziamento dei gruppi terroristici.

- **Proporzionalità**

In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE la nuova direttiva proposta si limita a quanto necessario e proporzionato all'adempimento degli obblighi e delle norme internazionali, in particolare per quanto riguarda la qualifica come reato del riciclaggio di denaro, in linea con le raccomandazioni del GAFI e con la Convenzione di Varsavia. Quest'ultima va al di là delle raccomandazioni del GAFI, poiché rende irrilevante il fatto che il reato-presupposto sia o meno di competenza delle giurisdizioni penali del paese in cui è avvenuto il reato di riciclaggio, e chiede ai paesi di garantire che una condanna precedente o simultanea per il reato-presupposto e il preciso accertamento del reato-presupposto non siano un requisito essenziale per una condanna per riciclaggio.

La proposta elabora gli obblighi in questione, qualora necessario, per migliorare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di informazioni e per impedire che i criminali sfruttino a proprio vantaggio le differenze fra le legislazioni nazionali (ad esempio con la qualifica come reato dell'autoriciclaggio – anche se limitato alla conversione o al trasferimento, e all'occultamento o alla dissimulazione – e con l'imposizione di soglie minime

²² Risposte fornite dagli Stati membri nel quadro del processo di consultazione.

²³ Idem.

per le sanzioni massime). L'elenco dei reati-presupposto stabilito nella presente proposta è a sua volta basato sulle categorie di reati-presupposto delle raccomandazioni del GAFI e sull'appendice della Convenzione di Varsavia con due eccezioni: la presente proposta include anche, difatti, fra i reati-presupposto, la criminalità informatica e l'appropriazione indebita.

La proposta definisce il campo d'applicazione dei reati di riciclaggio di denaro nell'ottica di coprire tutte le condotte rilevanti limitandosi al tempo stesso a quanto necessario e proporzionato.

- **Scelta dello strumento**

In virtù dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, compreso il riciclaggio di denaro, possono essere stabilite soltanto mediante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata secondo la procedura legislativa ordinaria.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non è stata effettuata alcuna valutazione ex post delle disposizioni esistenti riguardanti la perseguibilità penale del riciclaggio di denaro (cioè l'articolo 1, lettera b) e l'articolo 2 della decisione quadro 2001/500/GAI).

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha tenuto conto dei risultati di un'inchiesta svolta nel 2013 da un consulente esterno che ha valutato, fra le altre cose, l'osservanza da parte degli Stati membri delle raccomandazioni del GAFI, inclusa la raccomandazione riguardante la qualifica come reato del riciclaggio di denaro. La maggior parte dei partecipanti al questionario online svolto nel 2013 ritiene che una definizione su scala europea del riciclaggio di denaro sarebbe efficace per affrontare gli aspetti transfrontalieri di tale fenomeno. L'inchiesta ha altresì mostrato l'esistenza di un sostegno generale per l'armonizzazione dei reati-presupposto e ha indicato che le differenze a tale riguardo danno ai criminali l'opportunità di riciclare denaro nelle giurisdizioni in cui le misure antiriciclaggio sono percepite come le più tenui. Questo crea problemi pratici per le autorità competenti a livello transfrontaliero. Dall'inchiesta è anche emerso un sostegno generale, da parte dei portatori di interessi, per l'armonizzazione della qualifica come reato dell'autoriciclaggio attraverso una misura dell'UE.

Nell'ottobre 2016 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alle disposizioni vigenti a livello nazionale relative alla qualifica come reato del riciclaggio di denaro. La Commissione ha chiesto agli Stati membri informazioni aggiornate in base a una scheda per ciascuno Stato. I risultati di tale consultazione sono stati esaminati in occasione di una riunione con gli Stati membri nel novembre 2016, nel corso della quale sono stati discussi i vari approcci ad aspetti quali i reati-presupposto, il requisito della condanna precedente o l'accertamento del reato-presupposto, la qualifica come reato dell'autoriciclaggio e i livelli delle sanzioni.

Nel novembre 2016 la Commissione ha inoltre consultato i rappresentanti di associazioni legali per conoscerne il parere sulla breve descrizione della proposta di direttiva quale presentata nella tabella di marcia. In generale i portatori di interessi hanno sottolineato la necessità di un'armonizzazione del reato di riciclaggio e delle relative sanzioni per poter affrontare tale fenomeno in tutta l'UE in modo totale ed efficace. I portatori di interessi hanno

indicato che accade spesso che le definizioni divergenti ostacolino un'efficace cooperazione transfrontaliera nell'azione penale contro il reato di riciclaggio. L'eliminazione delle considerevoli differenze nelle definizioni del reato di riciclaggio consentirebbe un migliore scambio transfrontaliero di informazioni e una più efficace cooperazione fra autorità di contrasto. Allineare il livello delle sanzioni irrogate per i reati di riciclaggio porterebbe anche a una più efficace azione di contrasto e a una più efficace azione dissuasiva nell'UE.

La Commissione ha inoltre consultato le agenzie dell'UE incaricate di agevolare la cooperazione di polizia e giudiziaria fra gli Stati membri.

Sono stati presi in considerazione anche altri dati, come la relazione aggiornata di Eurostat sul riciclaggio e i risultati del progetto ECOLEF²⁴. La Commissione si è anche basata su altri rapporti pertinenti di queste organizzazioni, come la recente relazione sulle tipologie di riciclaggio dei proventi di reato pubblicata da Moneyval nel 2015²⁵.

• **Valutazione d'impatto**

Dato che la proposta di direttiva incorpora principalmente obblighi e norme internazionali, essa viene eccezionalmente presentata senza una valutazione d'impatto.

Essa si basa comunque sulle prove raccolte tramite gli studi esterni e le valutazioni di cui alla precedente sezione e sulle varie consultazioni dei portatori di interessi.

Sulla base delle prove disponibili sono stati presi in considerazione vari approcci:

1) azione non legislativa a livello dell'UE o a livello nazionale, compresi orientamenti, scambio di migliori prassi, formazione ed elaborazione di tabelle di corrispondenza per i reati-presupposto;

2) limitazione della proposta alle raccomandazioni del GAFI, sviluppando su misura la definizione dell'UE di riciclaggio di denaro in linea con le norme internazionali e lasciando al tempo stesso agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità in altri settori;

3.1) una proposta che attui le disposizioni della Convenzione di Varsavia; alleggerendo il requisito della prova del reato-presupposto sottostante al reato di riciclaggio;

3.2) una proposta che attui le disposizioni della Convenzione di Varsavia ma che sotto certi aspetti vada al di là degli obblighi internazionali, includendo una definizione dei reati-presupposto, qualificando come reato l'autoriciclaggio e imponendo soglie minime e/o massime per le sanzioni;

4) una proposta che definisca le varie condizioni e i vari elementi del reato di riciclaggio di denaro (incluse le definizioni di conversione/trasferimento dei beni, occultamento, acquisizione, possesso ed uso di proventi di reato), imponendo un approccio che contempli tutti i reati e inserendo nell'ordinamento penale il riciclaggio per negligenza.

²⁴ Unger, B (et al.), Relazione finale del progetto ECOLEF ("Efficacia economica e giuridica della politica antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo") – "L'efficacia economica e giuridica della politica antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo", febbraio 2013.

²⁵ *Typologies report on laundering the proceeds of organised crime* ("Relazione sulle tipologie di riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata"), Moneyval, aprile 2015.

Sulla base degli elementi raccolti e delle precedenti valutazioni di cui sopra, la Commissione ha optato per un approccio che propone un'armonizzazione minima in linea con le disposizioni della Convenzione di Varsavia, andando oltre gli obblighi internazionali solo in quei settori in cui l'azione ha vantaggi dimostrabili in termini di cooperazione transfrontaliera, nel rispetto delle tradizioni nazionali e della giurisprudenza, e garantendo coerenza con il diritto dell'UE, cioè assicurando che tutti i reati definiti negli atti legislativi dell'UE vengano qualificati come reati-presupposto del riciclaggio di denaro.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta mira a introdurre obblighi e norme internazionali nell'ordinamento giuridico dell'UE e ad aggiornare il quadro giuridico in modo da fornire una risposta adeguata al fenomeno transfrontaliero del riciclaggio di denaro. Ciò aiuterà gli Stati membri a recepire e attuare le relative disposizioni.

- **Diritti fondamentali**

La determinazione, attuazione e applicazione della qualifica come reato devono avvenire nel pieno rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali. Ogni limitazione all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali è soggetta alle condizioni stabilite all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali; in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le limitazioni devono rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.

Sotto tale aspetto occorre tener conto di una vasta gamma di diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali. Tra i diritti più importanti interessati dalle misure proposte si possono citare, tra gli altri, quelli sanciti al titolo I della Carta: libertà e sicurezza (articolo 6), diritto di proprietà (articolo 17), diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), presunzione di innocenza e diritti alla difesa (articolo 48), principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49), e diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato (*ne bis in idem*, articolo 50).

Ogni misura adottata dall'Unione e dai suoi Stati membri in relazione alla qualifica come reato del riciclaggio di denaro quale previsto dalla presente direttiva, nonché alle sanzioni penali e non penali per tali reati, deve essere soggetta al principio della legalità e proporzionalità dei reati e delle pene, alla presunzione di innocenza e ai diritti della difesa, e deve escludere qualsiasi forma di arbitrarietà.

I diritti fondamentali in generale e il principio di proporzionalità sono rispettati in quanto si limita la portata dei reati previsti a quanto necessario per consentire un'efficace azione penale nei confronti degli atti che pongono una particolare minaccia alla sicurezza interna dell'UE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha implicazioni di bilancio immediate per l'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

L'attuazione della direttiva sarà monitorata dalla Commissione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle misure adottate per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Due anni dopo la scadenza del termine per l'attuazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non si ritengono necessari documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Articolo 1: Oggetto e campo d'applicazione – Questa disposizione stabilisce la finalità e il campo d'applicazione della proposta di direttiva, ossia la definizione di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito del riciclaggio di denaro..

Articolo 2: Definizioni – Questa disposizione contiene la definizione di “beni” (in relazione ai reati di riciclaggio di cui all'articolo 3) in linea con l'acquis dell'UE²⁶, e la definizione di “persona giuridica” (in relazione all'obbligo di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche – vedi articolo 6).

Pur consentendo agli Stati membri di mantenere approcci diversi per quanto riguarda i reati-presupposto del riciclaggio di denaro (scegliendo fra un approccio che inglobi tutti i reati, un elenco dei reati-presupposto, un elenco di reati con una sanzione minima), questa disposizione fornisce le definizioni di “attività criminosa” che costituiscono i reati-presupposto del riciclaggio. La gamma delle attività criminali che generano i beni riciclati, quali elencate in questo articolo, è in linea con la raccomandazione 3 del Gruppo di azione finanziaria internazionale, che richiede, indipendentemente dall'approccio adottato per descrivere i reati-presupposto, l'inclusione di reati da un elenco di categorie designate di reati. L'elenco di cui all'articolo in oggetto è anche in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STE n. 198), che richiede alle Parti di applicare il reato di riciclaggio alle categorie di reati-presupposto di cui all'appendice della Convenzione stessa. Le categorie designate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale e le categorie di cui all'appendice della Convenzione corrispondono alla gamma di attività criminali elencate all'articolo 2 della presente proposta, con un'eccezione: l'articolo in oggetto, come sopra spiegato, include fra i reati-presupposto anche la criminalità informatica.

Tuttavia, il GAFI e la Convenzione del 2005 si limitano ad elencare queste categorie, ma non le definiscono, lasciando un ampio margine alle differenze nazionali nella gamma dei reati-presupposto. Ciò ha portato in alcuni Stati membri a un campo d'applicazione piuttosto

²⁶ La definizione è identica a quella dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 85).

limitato dei reati-presupposto inclusi nelle disposizioni nazionali. Non vi è inoltre, fra gli Stati membri, una concezione comune complessiva delle attività criminose soggiacenti che generano i beni riciclati.

Stando alla consultazione con Europol, le diverse vedute quanto ai reati che possono portare al riciclaggio rende difficile contrastare le operazioni finanziarie ad esso legate e, in caso di sospetto, perseguire il riciclaggio transfrontaliero. Al tempo stesso, come parte del processo di consultazione, Eurojust ha riferito in merito alle difficoltà incontrate dagli Stati membri nel contesto delle indagini e dell'azione penale dei casi di riciclaggio di denaro transfrontaliero a causa della natura accessoria di questo tipo di reato. Altri portatori di interessi hanno anche indicato che le differenze nei reati-presupposto ostacolano la cooperazione transfrontaliera. Poiché gli Stati membri, quando sono tenuti a cooperare nelle indagini o nell'azione penale contro il riciclaggio, esigono spesso che se fosse stato commesso sul loro territorio il reato-presupposto soggiacente sarebbe stato tale anche nella loro giurisdizione, la cooperazione non è sempre possibile e i criminali riciclano con facilità i proventi dei loro reati.

Ogniquale volta esista una normativa, nell'ambito dell'acquis dell'UE, che definisca uno dei reati-presupposto, nella presente proposta figura il riferimento al rilevante atto legislativo europeo per garantire che tutti i reati quali definiti in tale testo legislativo possano venire qualificati come riciclaggio. Questo contribuirà a ridurre le discrepanze esistenti e a promuovere una più ampia concezione comune.

Occorre inoltre affrontare la crescente minaccia rappresentata dalla criminalità informatica e dagli attacchi contro i sistemi di informazione, in particolare quelli legati alla criminalità organizzata. La criminalità informatica è l'unica sfera di criminalità menzionata all'articolo 83 del TFUE che non sia elencata nelle categorie di reati designati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale e dalla Convenzione di Varsavia. L'impatto finanziario della criminalità informatica e l'entità dei proventi che ne derivano sono difficili da quantificare in mancanza di dati affidabili e di ricerche in merito, ma alcuni casi mostrano che i proventi della cibercriminalità vengono riciclati attraverso sistemi sofisticati, che implicano sia i metodi tradizionali che le nuove modalità di pagamento²⁷. Per smantellare l'incentivo finanziario che è il motore di molte attività di criminalità informatica, l'articolo in questione qualifica tale fattispecie, inclusi tutti i reati di cui alla direttiva 2013/40/UE²⁸, come reato-presupposto del riciclaggio di denaro.

Articolo 3: Reati di riciclaggio di denaro – Questa disposizione definisce quali fattispecie debbano essere definite come reati di riciclaggio di denaro negli Stati membri.

Essa attua l'articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione di Varsavia definendo gli elementi materiali di ciò che costituisce riciclaggio di denaro, ossia la conversione o il trasferimento di beni provenienti da un'attività criminosa allo scopo di occultarne o dissimularne l'origine illecita (paragrafo 1, lettera a)), e l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi (paragrafo 1, lettera b)).

²⁷ Rapporto di ricerca Moneyval – *Criminal money flows on the Internet: methods, trends and multi-stakeholder counteraction* (Flussi di denaro su Internet legati ad attività illecite: metodi, tendenze e controazione multilaterale), marzo 2012.

²⁸ Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

Tale disposizione va inoltre al di là delle raccomandazioni del GAFI e della Convenzione di Varsavia. Essa rende infatti obbligatoria la qualifica come reato dell'acquisto, detenzione o utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa, cosa che nella Convenzione di Varsavia è solo una possibilità soggetta ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali dell'ordinamento giuridico di ciascun paese. Nella maggior parte degli Stati membri il mero possesso di proventi di reato non è considerato riciclaggio²⁹. La presente proposta rispecchia le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, consentendo l'esclusione dell'autoriciclaggio da questo tipo di riciclaggio (vedi sotto quanto relativo all'articolo 3, paragrafo 3).

In linea con la Convenzione di Varsavia, occorre che i tre tipi di riciclaggio (conversione o trasferimento, occultamento o dissimulazione, e acquisto, detenzione o uso) siano qualificati come reato qualora commessi intenzionalmente. Non viene introdotto alcun elemento di negligenza. L'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Varsavia lascia alle Parti un margine di discrezionalità nel qualificare come reato i casi in cui l'autore dell'atto: a) sospettava che i beni costituissero proventi illeciti, e b) avrebbe dovuto supporre che i beni costituivano proventi illeciti. I vari Stati membri hanno approcci divergenti al riciclaggio per negligenza, che rispecchiano le differenze nelle tradizioni giuridiche nazionali quanto all'elemento soggettivo del reato, ma queste divergenze non sono state identificate come un problema sostanziale ai fini della cooperazione transfrontaliera. Poiché la direttiva stabilisce solo norme minime, agli Stati membri non viene impedito di qualificare come reato il riciclaggio per negligenza.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, inoltre, i reati di riciclaggio quali sopra descritti sono perseguibili indipendentemente dal fatto che esista o meno una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa sottostante, o dal fatto che possa essere stabilito o meno con precisione chi abbia commesso l'attività criminosa che ha generato i beni o altre circostanze di tale attività. In questo modo tale disposizione attua i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 9 della Convenzione di Varsavia, garantendo che il riciclaggio di denaro sia perseguibile penalmente anche quando non esiste una condanna precedente o simultanea per il reato-presupposto, e senza che occorra stabilire con precisione quale sia il reato da cui provengono i beni.

Eurojust e altre parti interessate hanno indicato che il requisito del preciso accertamento del reato-presupposto è un grosso ostacolo che può rendere particolarmente difficoltosa la lotta transfrontaliera contro il riciclaggio. Secondo Europol, la maggior parte delle autorità di contrasto sono tenute a provare il reato-presupposto. Queste stesse autorità riferiscono che collegare i fondi sospetti a uno specifico reato-presupposto è il problema più grosso nelle indagini sul riciclaggio: in un caso multigiurisdizionale cui Europol ha dato il proprio sostegno, il paese in cui era stato commesso il reato-presupposto non ha risposto alle richieste di mutua assistenza giudiziaria. Tutti i paesi coinvolti in tale caso hanno sottolineato che il principale ostacolo era collegare i fondi a uno specifico reato-presupposto.

Anche negli Stati membri in cui una condanna per riciclaggio può essere comminata semplicemente dimostrando che il denaro non poteva provenire da una fonte legittima, per poter garantire tale condanna o la confisca dei beni saranno generalmente richiesti degli indicatori di reato. L'approccio dell'articolo in questione è quindi coerente con le condizioni della Convenzione di Varsavia così come con le prassi nazionali.

²⁹ Unger, B (et al.), Relazione finale del progetto ECOLEF, *The Economic and Legal Effectiveness of Anti Money Laundering and Combating Terrorist Financing Policy* ("Efficacia economica e giuridica della politica antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo"), febbraio 2013, pag. 16.

La Convenzione di Varsavia stabilisce inoltre che non dovrebbe essere un problema perseguire il riciclaggio anche se l'attività criminosa da cui provengono i fondi si è svolta in un altro paese. Il paragrafo 2, lettera c), dell'articolo in questione rende irrilevante il fatto che l'attività criminosa da cui provengono i beni sia stata commessa nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo; esso lascia comunque agli Stati membri discrezionalità nell'applicare il criterio della doppia incriminazione, che prevede cioè che il fatto presupposto debba costituire reato nel paese in cui è stato commesso e costituirebbe reato anche nello Stato membro che persegue il reato di riciclaggio, se fosse avvenuto su tale territorio.

Infine, la disposizione in oggetto richiede agli Stati membri di qualificare come reato l'autoriciclaggio. Eurojust indica che il fatto che l'"autoriciclaggio" non sia considerato un reato in tutte le giurisdizioni può ostacolare alcuni Stati membri nel perseguirlo penalmente e nell'indagare sul "denaro nero" e tracciarne il flusso. Il paragrafo 3 dell'articolo in questione precisa che l'obbligo di qualificare come reato l'autoriciclaggio è limitato alla conversione o al trasferimento e all'occultamento o alla dissimulazione, e non è applicato alla mera detenzione o utilizzazione. Questo approccio tiene conto del fatto che promuovere un'azione penale nei confronti di una persona per il mero "godimento personale" dei proventi di un reato da questi commesso, per il quale è già stato giudicato, in alcuni Stati membri è considerato come una violazione del principio *ne bis in idem*, secondo il quale una persona non può essere giudicata due volte per la stessa condotta criminosa³⁰. D'altro lato, quando l'attività di riciclaggio implica la conversione e il trasferimento così come l'occultamento e la dissimulazione attraverso il sistema finanziario, questi atti costituiscono chiaramente una fattispecie penale supplementare, distinta dal reato-presupposto, che causa anche un danno addizionale o di tipo diverso rispetto a quello già provocato dal reato-presupposto. Questo approccio è in linea con la giurisprudenza degli Stati membri³¹.

Articolo 4: Istigazione, favoreggiamento e concorso, e tentativo – L'articolo in oggetto, applicabile alle fattispecie sopra menzionate, prevede che gli Stati membri qualifichino come reato le forme di favoreggiamento e concorso, istigazione e tentativo in relazione a molti dei suddetti reati.

Il favoreggiamento e il concorso in un reato di riciclaggio possono includere un'ampia gamma di attività, dall'aiuto ai consigli, alla fornitura di servizi di supporto per la commissione degli atti.

Tale disposizione garantisce l'allineamento con le definizioni delle norme internazionali sopra menzionate.

Inoltre, per garantire un efficace effetto deterrente, è necessario qualificare come reato l'istigazione, rendendo penalmente perseguibile l'atto di sollecitare altri a commettere le fattispecie sopra menzionate.

Articolo 5: Sanzioni per le persone fisiche – L'articolo in questione vale per tutti i reati e stabilisce che gli Stati membri debbano applicare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Questa disposizione stabilisce inoltre il livello minimo della sanzione massima. La decisione quadro 2001/500/GAI già fissa, per alcuni tipi di riciclaggio di denaro, una soglia minima di quattro anni per la sanzione massima. Anche la presente proposta fissa la sanzione massima a

³⁰ Relazioni di valutazione reciproca del GAFI e di Moneyval e risultati dei processi di consultazione con gli Stati membri.

³¹ Idem.

un minimo di quattro anni di pena detentiva, almeno per quanto riguarda i casi gravi. La definizione della soglia minima tiene conto anche delle norme vigenti negli Stati membri.

Fissando un livello minimo per la sanzione massima a livello dell'UE si faciliterà la cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria e si rafforzerà l'effetto di deterrenza. Varie analisi hanno evidenziato il basso livello delle sanzioni, anche pecuniarie, e il basso tasso di azioni penali³². Questa situazione può essere dovuta a una serie di motivi, comprese limitazioni di capacità o risorse delle autorità competenti per l'accesso e l'analisi delle informazioni rilevanti nei casi particolarmente complessi; occorre tuttavia ritenere che contribuiscano a tale problema una definizione limitata del reato di riciclaggio di denaro, il basso livello delle sanzioni e ostacoli in materia di prove. Oltre a lacune nell'applicazione, questa situazione crea il rischio di "forum-shopping" da parte degli autori dei reati, che effettuano cioè le loro operazioni finanziarie nei paesi che percepiscono più deboli sotto l'aspetto delle misure antiriciclaggio.

Articolo 6: Circostanze aggravanti – Questo articolo è applicabile alle fattispecie definite all'articolo 3, per garantire che sia considerata una circostanza aggravante il fatto di commettere il reato nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio³³, o il fatto che l'autore abbia abusato della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio.

Articolo 7: Responsabilità delle persone giuridiche – L'articolo in oggetto si applica a tutti i reati sopra menzionati e impone agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche, escludendo però che possa essere fatta valere in alternativa a quella delle persone fisiche. La disposizione è in linea con l'articolo 10 della Convenzione di Varsavia.

Questa disposizione riprende una formula standard comune ad altri strumenti giuridici dell'UE, che impone agli Stati membri di garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili per i reati di cui agli articoli da 1 a 4, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che detenga certe posizioni dirigenziali in seno alla persona giuridica stessa. Non è necessario che tale responsabilità sia esclusivamente penale.

Articolo 8: Sanzioni applicabili alle persone giuridiche – La disposizione è applicabile alle disposizioni previste per le persone giuridiche. Segue una formula standard che figura in altri strumenti giuridici dell'UE.

Articolo 9: Giurisdizione – Questa disposizione, applicabile a tutti i reati summenzionati, impone che alle autorità giudiziarie sia conferita la competenza giurisdizionale per avviare indagini, perseguire e rinviare a giudizio i reati definiti nella presente direttiva.

Articolo 10: Strumenti investigativi – Questa disposizione è volta a garantire che gli strumenti d'indagine previsti dalle legislazioni nazionali per la criminalità organizzata e le altre forme gravi di criminalità possano essere usati anche nei casi di riciclaggio di denaro.

Articolo 11: Sostituzione di talune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI – Questo articolo sostituisce le vigenti disposizioni relative al perseguimento penale del riciclaggio figuranti all'articolo 1, lettera b), e all'articolo 2 della decisione quadro

³² Relazioni di valutazione reciproca del GAFI e di Moneyval.

³³ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

2001/500/GAI per quanto riguarda gli Stati membri che prendono parte all'adozione della presente direttiva.

Le disposizioni relative alla confisca di cui all'articolo 1, lettera a), e agli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2001/500/GAI sono stati sostituiti dalla direttiva 2014/42/UE.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso associati restano problemi significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione. Onde affrontare tali problemi e rafforzare al tempo stesso l'applicazione della direttiva 2015/849/UE¹, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti.
- (2) Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate dall'Unione ai fini della lotta contro il riciclaggio dovrebbero essere compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali e altrettanto rigorose.
- (3) L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

¹ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

- (4) La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio² stabilisce dei requisiti relativi alla qualifica come reato del riciclaggio di denaro. Tale decisione quadro non è tuttavia abbastanza esaustiva, e l'attuale perseguimento penale del riciclaggio non è sufficientemente coerente per contrastare efficacemente tale fenomeno in tutta l'Unione, portando quindi a lacune nell'attuazione e a ostacoli nella cooperazione fra le autorità competenti nei vari Stati membri.
- (5) La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio di denaro dovrebbe essere sufficientemente uniforme in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero includere una gamma di reati nell'ambito di ciascuna delle categorie designate dal GAFI. Quando delle categorie di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, sono stabilite nel diritto dell'Unione, la presente direttiva fa riferimento alla pertinente legislazione. Ciò garantisce che il riciclaggio dei proventi del finanziamento del terrorismo e del traffico illegale di specie selvatiche siano perseguibili negli Stati membri. Nei casi in cui il diritto dell'Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a considerare tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.
- (6) I reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette dovrebbero rientrare nella definizione di "attività criminosa", in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI. Considerato che in ciascuno Stato membro reati fiscali diversi possono costituire un'attività criminosa perseguibile mediante le sanzioni di cui alla presente direttiva, le definizioni di reati fiscali previste dalle normative nazionali possono divergere. Non vi è tuttavia l'obiettivo di armonizzare le definizioni di reati fiscali nella legislazione nazionale degli Stati membri.
- (7) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi al riciclaggio in relazione a beni provenienti da reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, che è disciplinato da norme specifiche stabilite nella direttiva 2017/XX/UE³. Ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 2, del TFUE, gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
- (8) Qualora l'attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento o l'occultamento e la dissimulazione attraverso il sistema finanziario, apportando un danno supplementare oltre a quello già causato dal reato-presupposto – ad esempio un danno all'integrità del sistema finanziario –, tale attività dovrebbe essere punita separatamente. Gli Stati membri dovrebbero quindi provvedere affinché tale condotta sia perseguibile anche quando è posta in atto dall'autore dell'attività criminosa che ha generato tali beni (il cosiddetto autoriciclaggio).
- (9) Affinché la qualifica come reato del riciclaggio di denaro sia uno strumento efficace contro la criminalità organizzata, non dovrebbe essere necessario determinare i dettagli del reato da cui provengono i beni, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non

² Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001).

³ Direttiva 2017/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del x x 2017, sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L x del xx.xx.2017, pag. x).

dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo. Uno Stato membro può stabilire come prerequisito il fatto che il reato-presupposto, se fosse stato commesso sul suo territorio, sarebbe stato perseguibile penalmente ai sensi della legislazione nazionale.

- (10) La presente direttiva è volta a qualificare come reato il riciclaggio di denaro qualora commesso intenzionalmente. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive. Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di riciclaggio. Gli Stati membri possono ad esempio stabilire che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisca reato.
- (11) Come effetto deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di sanzioni in caso di commissione dei reati definiti nella presente direttiva. Qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio⁴, o qualora l'autore abusi della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio, gli Stati membri dovrebbero prevedere circostanze aggravanti conformemente alle norme applicabili stabilite dai loro ordinamenti giuridici.
- (12) Considerata la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per combattere il riciclaggio di denaro, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria competenza giurisdizionale per consentire alle autorità competenti di indagare su tali attività e avviare azioni penali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa situazioni in cui un reato è stato commesso per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio.
- (13) La presente direttiva dovrebbe sostituire alcune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI⁵ per gli Stati membri vincolati dal presente atto.
- (14) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assoggettare il riciclaggio di denaro a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in tutti gli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) [A norma dell'articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

⁴ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁵ Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001).

- (15) E/O
- (16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione e all'applicazione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]
- (17) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. La decisione quadro 2001/500/GAI⁶ continuerà a essere vincolante e applicabile alla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito del riciclaggio di denaro.
2. La presente direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, che è soggetto a norme specifiche stabilite dalla direttiva 2017/XX/UE.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) "attività criminosa": qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati:

- (a) partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, compresi i reati di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- (b) terrorismo, compresi i reati di cui alla direttiva 2017/XX/UE⁷;
- (c) tratta di esseri umani e traffico di migranti, compresi i reati di cui alla direttiva 2011/36/UE⁸ e alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio⁹;
- (d) sfruttamento sessuale, compresi i reati di cui alla direttiva 2011/93/UE¹⁰;

⁶ Idem.

⁷ Direttiva 2017/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del X X 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (GU x L del xx.xx.2017, pag. x.).

⁸ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag.1).

⁹ Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1).

- (e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compresi i reati di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio¹¹;
- (f) traffico illecito di armi;
- (g) traffico illecito di merci rubate ed altre merci;
- (h) corruzione, compresi i reati di cui alla Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea¹² e di cui alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio¹³;
- (i) frode, compresi i reati di cui alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio¹⁴;
- (j) falsificazione di moneta, compresi i reati di cui alla direttiva 2014/62/UE¹⁵;
- (k) contraffazione e pirateria di prodotti;
- (l) reato ambientale, compresi i reati di cui alla direttiva 2008/99/CE¹⁶ o alla direttiva 2009/123/CE¹⁷;
- (m) omicidio, lesioni fisiche gravi;
- (n) rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;
- (o) rapina o furto;
- (p) contrabbando (anche in relazione alle dogane, alle accise e alle imposte);
- (q) estorsione;
- (r) contraffazione;
- (s) pirateria;
- (t) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, compresi i reati di cui alla direttiva 2014/57/UE¹⁸;

¹⁰ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

¹¹ Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

¹² Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea.

¹³ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2004, pag. 54).

¹⁴ Decisione quadro del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

¹⁵ Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

¹⁷ Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).

¹⁸ Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

- (u) criminalità informatica, compresi i reati di cui alla direttiva 2013/40/UE¹⁹;
 - (v) tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;
- (2) “beni”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o strumenti legali in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
- (3) “persona giuridica”: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati di riciclaggio di denaro

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le condotte seguenti siano qualificate come fattispecie penalmente perseguibili qualora poste in atto intenzionalmente:
- (a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - (b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - (c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.
2. Affinché i reati di cui al paragrafo 1 siano perseguibili non è necessario stabilire:
- (a) l’esistenza di una condanna precedente o simultanea per l’attività criminosa da cui provengono i beni;
 - (b) l’identità dell’autore dell’attività criminosa da cui provengono i beni o altre circostanze relative a tale attività criminosa;
 - (c) se l’attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo, qualora la condotta rilevante costituisca reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata realizzata, e costituirebbe reato ai sensi della

¹⁹ Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se fosse stata posta in atto sul suo territorio.

3. I reati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano anche alle persone che hanno commesso l'attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato.

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento e concorso, e tentativo

Ciascuno Stato membro provvede affinché l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso e il tentativo in relazione alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, siano perseguibili penalmente.

Articolo 5

Sanzioni per le persone fisiche

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, almeno per quanto riguarda i casi gravi.

Articolo 6

Circostanze aggravanti

Gli Stati membri provvedono affinché le circostanze seguenti, in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4, siano considerate aggravanti quando:

- (a) il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841²⁰, oppure
- (b) l'autore del reato ha un rapporto contrattuale e una responsabilità verso un soggetto obbligato o è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2015/849/UE, e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale.

Articolo 7

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su una delle seguenti basi:
 - (a) un potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
 - (b) la facoltà di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure

²⁰ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

- (c) l'esercizio di poteri di controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
 3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude la possibilità di avviare procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che istigano alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4, o ne sono gli autori, o i complici.

Articolo 8

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 6 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

- (1) l'esclusione di tale persona giuridica dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
- (2) l'interdizione temporanea o permanente di tale persona giuridica dall'esercizio di un'attività commerciale;
- (3) l'assoggettamento di tale persona giuridica a sorveglianza giudiziaria;
- (4) un provvedimento giudiziario di liquidazione;
- (5) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti usati per commettere il reato.

Articolo 9

Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:
 - (a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, sul suo territorio;
 - (b) l'autore del reato è un suo cittadino.
2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del suo territorio, nei seguenti casi:
 - (a) l'autore del reato risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro;
 - (b) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

Articolo 10

Strumenti investigativi

Ciascuno Stato Membro provvede affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti di

indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Articolo 11

Sostituzione di talune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI

1. La presente direttiva sostituisce l'articolo 1, lettera b), e l'articolo 2 della decisione quadro 2001/500/GAI per quanto riguarda gli Stati membri vincolati dal presente atto, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento di detta decisione quadro nell'ordinamento nazionale.
2. Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2001/500/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 12

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al massimo [24 mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 13

Relazione

Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*